CORTE COSTITUZIONALE COSTIUZIONALE COSTIUZIO

Ordinanza 234/2014

Giudizio GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI

Presidente TESAURO - Redattore MORELLI

Camera di Consiglio del 24/09/2014 Decisione del 24/09/2014

Deposito del 10/10/2014 Pubblicazione in G. U. 15/10/2014

Norme impugnate: Sentenza n. 141 del 19 - 28 maggio 2014.

Massime: **38126**

Atti decisi: ric. 45/2011 e 64/2012

Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce: 2014/141

Massima n. 38126

Titolo

Corte costituzionale - Pronunce - Errori materiali contenuti nel "Considerato in diritto " e nel dispositivo della sentenza n. 141 del 2014 - Correzione.

Testo

E' disposta la correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza n. 141 del 2014. Pertanto, nel "Considerato in diritto", al punto 2), è inserito, tra i commi «168» e «170», il comma «169»; nel "Considerato in diritto", al punto 6), «sub comma 27» è sostituito da «sub comma 37»; nel dispositivo, al punto 1), tra le disposizioni dichiarate illegittime, è eliminato il comma «75».

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008) art. 32

Pronuncia

ORDINANZA N. 234

ANNO 2014

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giuseppe TESAURO; Giudici: Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 141 del 19-28 maggio 2014.

Udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2014 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Considerato che, per mero errore materiale, nel "Considerato in diritto" della motivazione della sentenza n. 141 del 2014, al punto 2), non è indicato il comma «169», tra i commi «168» e «170» e al punto 6) è indicato «(sub comma 27)», anziché «(sub comma 37)»;

che, sempre per mero errore materiale, nel dispositivo della medesima sentenza n. 141 del 2014, al punto 1), tra le disposizioni dichiarate illegittime, è indicato il comma «75», che va invece espunto;

ravvisata la necessità di correggere gli anzidetti errori materiali.

Visto l'art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che nella sentenza n. 141 del 2014 siano corretti i seguenti errori materiali:

nel "Considerato in diritto", al punto 2), è inserito, tra i commi «168» e «170», il comma «169»;

nel "Considerato in diritto", al punto 6), «sub comma 27» è sostituito da «sub comma 37»;

nel dispositivo, al punto 1), tra le disposizioni dichiarate illegittime, è eliminato il comma «75».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2014.

F.to:

Giuseppe TESAURO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 ottobre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.